

TRIBUNALE DI IVREA

Sezione Civile

Il Giudice,

visto il piano presentato nell'interesse di IMMACOLATA PELOSIO (C.F. PLSMCL75E55L245G), residente in Mazzè (TO) viale Europa n. 16, rappresentata e difesa dall'Avv. Rachele Dulio;

esaminata la documentazione allegata;

osservato che:

- la ricorrente e il sig. Raffaele Bifulco (C.F. BFLRFL68A25B077L) hanno proposto un piano del consumatore ai sensi dell'art. 7 bis l. 3/2012, deducendo l'origine comune del sovraindebitamento e domandando, in principalità, l'omologazione della procedura familiare e, in subordine, *“nel denegato caso in cui l'Ill.mo Giudicante motivatamente non convenga circa la natura familiare della procedura, la presente istanza, che tratta distintamente le masse attive e passive dei singoli istanti, deve ritenersi come presentazione di duplice progetto ai fini di omologazione di due distinti piani del consumatore”*;
- con Decreto del 25.05.2022 è stata dichiarata inammissibile la domanda proposta in principalità, atteso che *“ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1 l. 3/2012 “I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”, dovendo intendersi quali membri della stessa famiglia, come precisato al secondo comma della menzionata disposizione, “oltre al coniuge [...] i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76”; pertanto, atteso il tenore letterale della menzionata disposizione, requisito soggettivo di accesso alla procedura familiare (che deve sussistere unitamente agli ulteriori requisiti – questi ultimi tra loro alternativi – posti dalla citata disposizione, i.e. origine comune del sovraindebitamento o convivenza) è la riconducibilità dei ricorrenti alla nozione di “membri della stessa famiglia”, come definita dal menzionato comma 2; rilevato, nella specie, che: i ricorrenti, essendo stata pronunciata nei loro confronti, prima dell'instaurazione del presente procedimento, sentenza di divorzio (doc. 2), con conseguente cessazione del vincolo coniugale, non presentano i requisiti soggettivi di cui al menzionato art. 7-bis l. 3/2012”*;
- gli atti sono stati integrati alla luce delle criticità evidenziate con il menzionato decreto al fine di procedere alla trattazione separata delle relative istanze (domanda formulata in via subordinata);
- ha presenziato all'udienza l'avv. Elisabetta GUGLIELMONE per Barclays Bank Ireland PLC, il quale, non previamente costituito, non ha formulato contestazioni circa la convenienza del piano proposto; non risultano regolarmente depositati in atti ulteriori atti di contestazione;

ritenuto che:

- il Tribunale adito sia competente ex artt. 9 e 12 bis l. 3/2012;

- sussistano i presupposti soggettivi e oggettivi di accesso alla procedura in esame, atteso che il ricorrente, che ha assunto obbligazioni per esigenze personali e/o familiari, versa in una situazione di sovraindebitamento, resa evidente dalla circostanza che il patrimonio prontamente liquidabile, così come attestato nella relazione in atti, è palesemente insufficiente per far fronte all'esposizione debitoria dedotta;

- non sussistano le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 l. 3/2012;

- il piano e l'allegata relazione presentino i contenuti richiesti dagli artt. 8 e 9 l. 3/2012;

valutata la completezza della documentazione prodotta, come da attestazione del professionista nominato, e l'insussistenza di atti di frode (il debitore ha offerto una chiara rappresentazione della propria condizione patrimoniale e non si evince dagli atti di causa l'esecuzione di pagamenti indebiti o il compimento di atti di straordinaria amministrazione che abbiano comportato la sottrazione di risorse al concorso);

considerato altresì che:

- a seguito della riforma della l. 3/2012, attuata con d.l. 137/2020, conv. in L. 176/2020, condizione per l'ammissione del consumatore alla procedura di sovraindebitamento in esame è l'assenza di 'colpa grave, malafede o frode' nella determinazione del sovraindebitamento, così circoscrivendo le ipotesi di esclusione del beneficio ai casi in cui la condotta del consumatore palesa, se non stati soggettivi intenzionali, quantomeno prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media;

- sussiste – senza pretese di esaustività sulle plurime casistiche che possono palesarsi - colpa grave qualora il debitore assuma nuove obbligazioni, tali da determinare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione debitoria o aggravare lo stato di sovraindebitamento già esistente, per procurare a terzi ingiustificati vantaggi o conservare condizioni di vita non proporzionate alle risorse disponibili (es. finanziamenti contratti per l'acquisto di beni voluttuari); assume dunque centralità nell'analisi di detta condizione subiettiva la finalizzazione delle risorse acquisite mediante finanziamento;

- nella specie la narrazione della ricorrente, avvalorata dalla conforme attestazione, individua quale principale causa del sovraindebitamento il ricorso al credito per far fronte a primarie esigenze del nucleo familiare; la finalizzazione delle risorse acquisite mediante ricorso al credito escludono nella specie la sussistenza di un indebitamento gravemente colpevole;

osservato, con riguardo alla maggior convenienza dell'alternativa liquidatoria, che l'immobile di proprietà della ricorrente (quota del 50%) risulta adeguatamente stimato in atti (relazione motivata con riguardo ai criteri adottati – valori OMI con abbattimento in considerazione del concreto stato manutentivo dell'immobile e della sua ubicazione) e che l'autovettura di proprietà, di esiguo valore commerciale ed indispensabile per recarsi al lavoro e per l'adempimento alle necessità familiari, risulterebbe in ogni caso sottratta alla liquidazione; la somma offerta in pagamento al ceto creditorio ammonta a complessivi € 33.600,00 (in n. 84 rate), in parte reperita mediante apporto di finanza esterna (il figlio della ricorrente, sig. Bruno Bifulco, si dichiara disponibile a versare alla procedura euro 200,00 mensili per 84 mensilità), deve ritenersi, come adeguatamente argomentato in atti, superiore agli importi passibili in riparto in caso di liquidazione del patrimonio;

ritenuto, in definitiva, che vi siano gli estremi per l'omologazione del piano del consumatore, così come proposto;

P.Q.M.

Visti gli artt. 12 *bis* e 12 *ter* l. 3/2012,

- omologa il piano del consumatore proposto nell'interesse di IMMACOLATA PELOSIO (C.F. PLSMCL75E55L245G), nei termini e con le modalità indicate - versamenti mensili su conto dedicato con riparti effettuati dall'O.C.C. con cadenza annuale nel rispetto delle percentuali di pagamento proposte;
- avverte che dalla data del presente decreto di omologazione:
 - i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore, né possono acquisire diritti di prelazione sullo stesso;
 - i creditori per causa o titolo posteriore, parimenti, non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
- dispone che il presente decreto sia comunicato a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicato sul sito del Tribunale – apposita sezione – entro dieci giorni dalla comunicazione.

Si comunichi alle parti ed al professionista designato con funzioni di O.C.C.

Così deciso in Ivrea, il 27/10/2022

Il Giudice

(dott.ssa Paola Cavarero)